

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2296

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

e col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1990

Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi

ONOREVOLI SENATORI. - Nel rispetto della periodicità decennale, che è divenuta ormai una caratteristica peculiare dei censimenti demografici non solo italiani, ma anche della maggior parte degli altri Paesi, nel 1991 dovranno essere eseguiti il 13° censimento generale della popolazione e il censimento delle abitazioni. Ad essi viene abbinato, come si è soliti fare da diversi decenni, il 7° censimento dell'industria e dei servizi.

La necessità di effettuare i censimenti anzidetti nel 1991 discende, oltre che dall'esigenza di verificare, dopo un intervallo di tempo costante, l'evoluzione demografica, culturale, sociale ed economica del Paese, anche da precise esigenze manifestate a livello internazionale. Si fa riferimento, in particolare, alla direttiva del Consiglio del 26 maggio 1987 (87/287/CEE), che tenuto conto anche delle raccomandazioni di vari organismi internazionali, quali l'ONU e il Consiglio d'Europa, stabilisce, all'articolo 1, che «la Repubblica italiana effettua un censimento generale della popolazione in una data compresa tra il 1° marzo e il 31 ottobre 1991».

L'abbinamento del censimento industriale a quello demografico risponde ad esigenze tecnico-organizzative, in quanto vengono coinvolti gli stessi organi territoriali e ci si avvale della medesima struttura organizzativa. Ciò comporta, ovviamente, una notevole riduzione della spesa complessiva.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa, pertanto, al 1991 l'anno di esecuzione delle rilevazioni di cui trattasi, rinviando sia per la data di riferimento sia per le norme di esecuzione ad apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Ministri interessati. È previsto altresì il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 2 assicura il finanziamento globale dei censimenti autorizzando una spesa di 496.200 milioni di lire. La quota, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è di lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992.

Il disegno di legge stabilisce all'articolo 3, comma 1, che, dell'intero stanziamento di 496 miliardi e 200 milioni, la somma di lire 81 miliardi è destinata ai comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese che essi devono sostenere per l'espletamento delle operazioni censuarie di loro competenza, mentre, al comma 3, è prevista l'erogazione della somma di lire 5 miliardi a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, quale contributo per gli oneri connessi agli adempimenti amministrativi e contabili loro affidati.

Non è superfluo ricordare come gli enti anzidetti, ed in particolare i comuni, costituiscano il punto nodale di tutta l'organizzazione periferica dei censimenti. Fanno capo ad essi, infatti, sia le fasi preliminari della rilevazione, sia quelle di raccolta dei dati e di primo controllo degli stessi. Appare evidente che la buona riuscita dell'intera operazione censuaria è condizionata fortemente dalla efficienza e dalla solerzia con cui agirà il personale addetto ai costituendi uffici di censimento. Ne consegue che tali amministrazioni devono poter disporre di risorse adeguate ai compiti loro affidati dalla legge e dalle successive norme di esecuzione, compiti che, per la loro eccezionalità, non possono essere compresi nelle normali funzioni di istituto.

Le somme di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 3 verranno ripartite fra gli enti

suddetti secondo norme e tempi stabiliti da un'apposita Commissione, prevista dall'articolo 5 del disegno di legge, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti delle Amministrazioni più direttamente interessate e da un rappresentante dell'ANCI e uno dell'Unioncamere.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede inoltre che la spesa per il compenso delle prestazioni dei rilevatori gravi sullo stanziamento globale per un ammontare che si presume sia di circa 197 miliardi di lire. Tale spesa è destinata a remunerare in modo appena adeguato 98.000 persone, delle quali 92.000 svolgeranno attività di rilevazione vera e propria e 6.000 verranno impiegate con funzioni di coordinamento. È da rilevare, in proposito, la necessità di utilizzare, per tale fase della rilevazione, personale particolarmente qualificato, sia per ottenere risultati attendibili e non suscettibili di ulteriori interventi correttivi, sia perchè, per quanto attiene al censimento industriale, la rilevazione sarà effettuata in due fasi, la seconda delle quali prevede la distribuzione ad alcune ditte di un questionario molto articolato la cui compilazione comporterà un serio e qualificato impegno da parte del personale incaricato della distribuzione e raccolta del questionario stesso.

Sullo stanziamento di 496.200 milioni di lire dovranno inoltre gravare le spese relative ad eventuali prestazioni che l'Istituto nazionale di statistica dovesse richiedere a determinati enti in relazione ad insorgenti esigenze tecniche, sempre connesse con i censimenti (articolo 3, comma 4).

L'articolo 4 prevede l'affidamento da parte del sindaco dell'incarico di rilevatore o di coordinatore non solo a personale comunale o di altre amministrazioni ma anche a personale non dipendente da organismi pubblici purchè sia in possesso di requisiti culturali e professionali adeguati alle funzioni che sarà chiamato a svolgere e che verranno definiti dal regolamento di esecuzione.

L'articolo 6, al fine di consentire ai dipendenti comunali, direttamente preposti

ai compiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, di svolgere tali delicate ed onerose funzioni nei tempi prestabiliti e in modo qualitativamente adeguato, prevede che una quota dei fondi stanziati al comma 1 dell'articolo 3 citato sia destinata ad incrementare il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ai sensi e secondo le modalità previste dall'accordo intercompartimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, e dal relativo accordo di comparto.

Il successivo articolo 7, in analogia a quanto stabilito per il personale comunale, incrementa il fondo di incentivazione destinato ai dipendenti dell'Istituto centrale di statistica addetti alle operazioni dei censimenti di cui trattasi di una quota pari al 4,6 per cento dell'intero stanziamento. Tale disposizione tiene conto del fatto che le precise scadenze imposte dalla necessità di una sempre più sollecita pubblicazione dei risultati censuari renderanno indispensabile intensificare l'attività lavorativa delle unità normalmente impiegate nei settori interessati.

Nel quadro del più ampio processo di informatizzazione e di decentramento dell'attività statistica, già in atto, l'articolo 8 prevede, al comma 1, che gli organi censuari periferici siano dotati di adeguati strumenti elettronici per la esecuzione di alcuni particolari adempimenti previsti dal censimento e, al comma 2, che l'ISTAT si possa avvalere anche delle più recenti innovazioni tecnologiche in ragione delle esigenze censuarie a livello centrale e locale. Lo stesso articolo 8, al comma 3, prevede inoltre che le operazioni di registrazione controllata, il cui costo graverà sullo stanziamento di cui all'articolo 2, potranno essere affidate dall'ISTAT sia a soggetti esterni, sia ad enti locali che ne facciano richiesta e che dispongano, a giudizio dell'Istituto stesso, di proprie idonee strutture.

L'articolo 9, mentre conferma la tutela del segreto d'ufficio sulle notizie raccolte in occasione del censimento, conferisce ai rilevatori ed ai coordinatori la qualifica di

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incaricati di pubblico servizio, con le conseguenze di carattere amministrativo e penale che ne derivano.

L'articolo 10 ribadisce l'obbligo, per tutti coloro che vi sono tenuti, di rispondere alle domande contenute nel modello di rilevazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete.

In analogia a quanto disposto per i censimenti degli anni 1981 e 1982 e coerentemente con il nuovo assetto del sistema statistico nazionale delineato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'articolo 11 prevede la fornitura agli uffici di statistica delle regioni e province autonome, delle province e dei comuni, singoli o associati, dei dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione, al fine di consentire alle rispettive amministrazioni di appartenenza di utilizzare i risultati

censuari per elaborazioni statistiche che siano strumento di conoscenza ai propri fini gestionali. Il comma 2 di tale articolo prevede che i dati anzidetti siano forniti, alle stesse condizioni, con le stesse modalità e per i medesimi fini, anche agli uffici di statistica delle Camere di commercio. Trattandosi di dati individuali, vengono richiamate esplicitamente le disposizioni sul segreto statistico di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989.

L'articolo 12 prevede, in conformità alla vigente normativa sulle anagrafi della popolazione residente, la revisione, ad opera dei comuni, delle anagrafi stesse sulla base degli estremi identificativi delle persone raccolti con apposito modello inserito nel questionario del censimento demografico.

L'articolo 13, infine, assicura la copertura dell'onere per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge riguarda il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni ed il 7° censimento dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel corso del 1991, così come dispone l'articolo 1.

Tale articolo rinvia, sia per la data di riferimento sia per le norme di esecuzione, ad apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Ministri interessati. È previsto altresì il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988.

La necessità di effettuare i censimenti anzidetti discende, oltre che dall'esigenza di verificare, dopo un intervallo di tempo costante, l'evoluzione demografica, culturale, sociale ed economica del Paese, anche da precise esigenze manifestate a livello internazionale. Si fa riferimento, in particolare, alla direttiva del Consiglio del 26 maggio 1987 (87/287/CEE), che tenuto conto anche delle raccomandazioni di vari organismi internazionali, quali l'ONU ed il Consiglio d'Europa, stabilisce, all'articolo 1, che «la Repubblica italiana effettua il censimento generale della popolazione in una data compresa tra il 1° marzo ed il 31 ottobre 1991». L'abbinamento del censimento industriale a quello demografico risponde ad esigenze tecnico-organizzative, in quanto vengono coinvolti gli stessi organi territoriali e ci si avvale della medesima struttura organizzativa. Ciò comporta, ovviamente, una notevole riduzione della spesa complessiva.

L'articolo 2 assicura il finanziamento dei censimenti autorizzando una spesa di 496.200 milioni di lire. La quota, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è di lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 milioni per il 1992.

Nel piano di finanziamento le spese connesse alla esecuzione delle rilevazioni censuarie sono ripartite in tre categorie: 1) organizzazione centrale; 2) organizzazione periferica; 3) rilevazione.

Con riferimento a ciascuna di tali voci, si precisa:

1) per quanto concerne l'organizzazione centrale, l'onere complessivo ammonta a lire 124.400 milioni ed è comprensivo delle seguenti spese: realizzazione dei piani topografici (lire 15.355 milioni), mediante l'uso del telerilevamento, frutto delle più recenti innovazioni tecnologiche, che consentirà una più rapida esecuzione delle operazioni e un più razionale sfruttamento delle informazioni sul territorio; stampa dei fascicoli per le istruzioni, delle pubblicazioni e del restante materiale censuario (lire 20.903 milioni); missioni, corsi di formazione e

compensi agli organi collegiali (lire 6.005 milioni); registrazione, verifica ed elaborazione (lire 42.432 milioni); campagna di sensibilizzazione (lire 9.862 milioni); spese di carattere generale, come gli oneri per le indagini pilota e per i controlli di qualità (lire 29.843 milioni).

Fra le spese anzidette rientra anche l'incremento del fondo di incentivazione di cui all'articolo 7 del disegno di legge, destinato a compensare il maggior lavoro cui sarà sottoposto il personale ISTAT in relazione alle rilevazioni di cui trattasi. Si tratta infatti di operazioni che comportano una concentrazione di attività in determinati periodi di tempo, con un impegno lavorativo e con responsabilità che vanno ben oltre il normale rendimento medio.

Appare evidente che l'ISTAT porrà particolare cura nell'individuazione del personale interessato, al fine di evitare la possibilità che uno stesso soggetto possa cumulare, nel medesimo periodo di tempo, incrementi del fondo di incentivazione riferiti a più rilevazioni censuarie.

2) Per l'organizzazione periferica è stata preventivata una spesa complessiva di lire 112.200 milioni dei quali lire 13.669 milioni per spese di missione e per i corsi di formazione del personale camerale, lire 66.731 milioni per la formazione del personale comunale e per i compensi ai coordinatori e lire 31.800 milioni per dotare gli uffici comunali di censimento di idonei strumenti informatici.

In proposito, occorre rilevare che l'Istituto ha inteso dedicare particolari risorse a tre aspetti dell'operazione censuaria che risultano fondamentali per la sua buona riuscita: la formazione del personale, la istituzione della figura del coordinatore dei rilevatori e l'informatizzazione di gran parte delle operazioni di censimento. Non è, infatti, ipotizzabile che un'attività complessa come il censimento possa essere svolta da personale non adeguatamente preparato, che l'opera dei numerosi rilevatori non trovi un momento di coordinamento e di sintesi in persone appositamente addestrate a tale compito e, soprattutto, che gli stessi organi di rilevazione non siano dotati dei più elementari strumenti informatici che consentano, da un lato, un'esecuzione del lavoro più rapida e precisa e, dall'altro, l'approntamento di supporti, diversi da quello cartaceo, immediatamente utilizzabili per le successive elaborazioni.

3) Circa le operazioni di rilevazione dei dati, le relative spese ammontano complessivamente a lire 259.600 milioni. L'onere maggiore, pari a lire 173.600 milioni, è previsto per i compensi ai rilevatori, il cui numero si prevede che sia di circa 92.000 unità. È da rilevare, in proposito, la necessità di utilizzare, per questa fase della rilevazione, personale particolarmente qualificato, sia per ottenere risultati attendibili e non suscettibili di ulteriori interventi correttivi, sia perchè, per quanto attiene al censimento industriale, la rilevazione sarà effettuata in due fasi, la seconda delle quali prevede la distribuzione ad alcune ditte di un questionario molto articolato la cui compilazione comporterà un serio e qualificato impegno da parte del personale incaricato della distribuzione e raccolta del questionario stesso. Appare evidente,

quindi, come il compenso medio individuale di circa 1.800.000 lire, al lordo delle ritenute di legge, sia appena sufficiente a remunerare in modo adeguato l'opera svolta da detto personale.

Su tale stanziamento graveranno, inoltre, lire 5.000 milioni destinati alle Camere di commercio e lire 81.000 milioni da erogare ai comuni. Dette somme, previste dall'articolo 3, commi 1 e 3, del disegno di legge, verranno erogate a titolo di rimborso forfettario delle spese che tali enti dovranno sostenere per l'espletamento delle operazioni censuarie di loro competenza.

Non è superfluo ricordare come gli enti anzidetti, ed in particolare i comuni, costituiscano il punto nodale di tutta l'organizzazione periferica dei censimenti. Fanno capo ad essi, infatti, sia le fasi preliminari della rilevazione, sia quelle di raccolta dei dati e di primo controllo degli stessi. Appare evidente che la buona riuscita dell'intera operazione censuaria è condizionata fortemente dalla efficienza e dalla solerzia con cui agirà il personale addetto ai costituendi uffici di censimento. Ne consegue che tali amministrazioni devono poter disporre di risorse adeguate ai compiti loro affidati dalla legge e dalle successive norme di esecuzione, compiti che, per la loro eccezionalità, non possono essere compresi nelle normali funzioni di istituto.

Le somme di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 3 verranno ripartite fra gli enti suddetti secondo norme stabilite da un'apposita Commissione, prevista dall'articolo 5 del disegno di legge, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti delle Amministrazioni più direttamente interessate e da rappresentanti dell'ANCI e dell'Unioncamere.

Si fa presente, infine, che l'articolo 6, al fine di consentire ai dipendenti comunali, direttamente preposti ai compiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, di svolgere tali delicate ed onerose operazioni, prevede che una quota dei fondi stanziati al comma 1 dell'articolo 3 citato sia destinata ad incrementare il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ai sensi e secondo le modalità previste dall'accordo intercompartimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, e dal relativo accordo di comparto.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DELLA PROPOSTA DI PIANO DI FINANZIAMENTO GLOBALE  
E RIPARTIZIONE ANNUALE

CAPITOLI	ANNI			TOTALE
	1990	1991	1992 e seguenti	
<b>1. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE</b>				
1.1 <i>Piani topografici:</i>				
1.1.1 Cartografia .....	2.983	1.581	-	4.564
1.1.2 Informatizzazione dei piani topografici ..	7.420	3.371	-	10.791
1.2 <i>Stampa ed operazioni connesse:</i>				
1.2.1 Modelli di rilevazione e modelli ausiliari	-	9.392	-	9.392
1.2.2 Classificazione e fascicoli istruzioni .....	-	6.086	-	6.086
1.2.3 Pubblicazioni .....	-	-	5.425	5.425
1.3 <i>Personale e organi consultivi:</i>				
1.3.1 Missioni .....	755	1.685	955	3.395
1.3.2 Corsi di formazione .....	742	225	-	967
1.3.3 Straordinari .....	-	505	357	862
1.3.4 Organi consultivi .....	424	225	132	781
1.4 <i>Registrazione ed elaborazione dei dati:</i>				
1.4.1 Registrazione e verifica .....	-	546	20.247	20.793
1.4.2 Elaborazione .....	2.650	18.989	-	21.639
1.5 <i>Campagna di sensibilizzazione .....</i>	424	9.438	-	9.862
1.6 <i>Spese generali:</i>				
1.6.1 Indagini pilota .....	1.696	-	-	1.696
1.6.2 Controlli di qualità .....	-	1.685	595	2.280
1.6.3 Trasporto ed immagazzinamento .....	-	899	5.360	6.259
1.6.4 Altre spese .....	530	10.359	8.719	19.608
<b>Totale spese per l'organizzazione centrale .....</b>	<b>17.624</b>	<b>64.986</b>	<b>41.790</b>	<b>124.400</b>
<b>2. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA</b>				
2.1 <i>Camere di commercio e uffici provinciali del censimento:</i>				
2.1.1 Corsi di formazione .....	-	570	-	570
2.1.2 Missioni degli Ispettori provinciali .....	-	10.112	2.987	13.099
2.2 <i>Comuni e uffici comunali del censimento:</i>				
2.2.1 Corsi di formazione .....	-	43.816	-	43.816
2.2.2 Compenso per i coordinatori dei rilevatori .....	-	11.124	11.791	22.915
2.3 <i>Dotazione informatica degli uffici comunali del censimento .....</i>	31.800	-	-	31.800
<b>Totale spese per l'organizzazione periferica ...</b>	<b>31.800</b>	<b>65.622</b>	<b>14.778</b>	<b>112.200</b>



Segue: RIEPILOGO DELLA PROPOSTA DI PIANO DI FINANZIAMENTO GLOBALE  
E RIPARTIZIONE ANNUALE

CAPITOLI	ANNI			
	1990	1991	1992 e seguenti	TOTALE
3. SPESE PER LA RILEVAZIONE				
3.1 <i>Rilevatori</i> .....	-	84.270	89.330	173.600
3.2 <i>Rimborso forfettario:</i>				
3.2.1 Camere di commercio - Uffici provinciali del censimento .....	-	2.500	2.500	5.000
3.2.2 Comuni - Uffici comunali del censimento	-	44.944	36.056	81.000
Totale spese per la rilevazione .....	-	131.714	127.886	259.600
TOTALE GENERALE (1+2+3) .....	49.424	262.322	184.454	496.200
FINANZIAMENTO RICHIESTO .....	50.000	262.000	184.200	496.200

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Sono indetti il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel corso dell'anno 1991.

2. Sono soggette al censimento dell'industria e dei servizi le imprese e le unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, del commercio, dei trasporti, dei servizi e dell'artigianato, nonché le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sociali. Restano escluse dal censimento anzidetto le attività che formano oggetto del censimento generale dell'agricoltura.

3. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal parere della citata Conferenza qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

**Art. 2.**

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 496.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992.

#### Art. 3.

1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 496.200 milioni, di cui all'articolo 2, la somma di lire 81 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori e gli operatori incaricati del loro coordinamento, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la somma di lire 5 miliardi da devolvere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

4. Sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto nazionale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti e disposti dall'Istituto stesso.

#### Art. 4.

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore o di coordinatore a personale dipendente dal comune stesso, a personale civile di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché a persone non dipendenti dalla Pubblica

amministrazione. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

#### Art. 5.

1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

#### Art. 6.

1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo contratto di comparto, incrementano il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, destinando ad esso una quota pari all'80 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.

2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie diverse da quelle di rilevazione dei dati, sarà erogata dai comuni secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello stanziamento di lire 50.000 milioni per l'anno 1990, di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno 1992, da portare ad incremento del fondo di incentivazione destinato al personale dell'Istituto nazionale di statistica addetto alle operazioni dei censimenti di cui alla presente legge.

Art. 8.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese necessarie per dotare gli organi periferici delle apparecchiature elettroniche ai fini dell'informatizzazione della gestione delle operazioni censuarie e degli altri adempimenti che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano altresì le spese relative alla campagna di sensibilizzazione, quelle relative all'aggiornamento dei piani topografici e conseguente geocodifica delle località abitate e delle sezioni di censimento in esse delimitate, nonché alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari dei censimenti.

3. L'Istituto nazionale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 2 a soggetti esterni. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali o a loro consorzi dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso. Tale affidamento può riguardare solo i dati

relativi alle unità censite dagli enti richiedenti.

4. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

#### Art. 9.

1 Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione dei censimenti è tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 10.

1. È fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

#### Art. 11.

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che ne facciano richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità rilevate sul territorio di rispettiva competenza, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. L'Istituto nazionale di statistica fornisce i dati di cui al comma 1, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, agli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, conservano la natura e le attribuzioni degli uffici provinciali di statistica precedentemente operanti presso le Camere di commercio medesime.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

#### Art. 12.

1. I comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello inserito sul questionario del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo, la data di nascita e il comune di residenza. Le istruzioni per l'anzidetta revisione vengono impartite dall'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

#### Art. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, a lire 262.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 184.200 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.